

La riforma in materia di reati agroalimentari e *compliance* 231



Autori

Alessandro De Nicola
alessandro.denicola@belex.com
Tel. +39 02 771131

Francesco Sbisà
francesco.sbisà@belex.com
Tel. +39 02 771131

Marco Dell'Antonia
marco.dellantonia@belex.com
Tel. +39 02 771131

Marco Giovanni Mancino
marco.mancino@belex.com
Tel. +39 02 771131

Vincenzo Dell'Osso
vincenzo.delosso@belex.com
Tel. +39 02 771131

Riccardo Caselle
riccardo.caselle@belex.com
Tel. +39 02 771131

Megi Trashaj
megi.trashaj@belex.com
Tel. +39 02 771131

1. Introduzione

Il 14 maggio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 21 aprile 2026, n. 75** (“**L. 75/2026**” o “**Legge**”) contenente “**Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani**”, in vigore dal 29 maggio 2026.

La Legge, come indicato nella relazione illustrativa, si propone di “*offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo*”.

La nuova disciplina prevede, in via principale:

- i. l'introduzione nel codice penale (al Libro II, Titolo VIII) di un nuovo Capo II-*bis* rubricato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare” ove sono inserite nuove fattispecie delittuose;
- ii. l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“**D.Lgs. 231**”), in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, con l'inclusione di specifiche forme di manifestazione dei nuovi delitti.

Oltre alla modifica delle norme in materia agroalimentare contenute nel codice penale, la L. 75/2026 interviene sulla disciplina del codice di procedura penale in tema di prelievo e campionamento, devoluzione gratuita di prodotti idonei al consumo, intercettazioni telefoniche e incidente probatorio. Sono altresì modificate le disposizioni sulle operazioni sotto copertura (L. 16 marzo 2006 n. 146), sull'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati a seguito di confisca o sequestro (L. 23 luglio 2009 n. 99) e a tutela del *made in Italy* (L. 24 dicembre 2003 n. 350), con espressa esclusione del settore alimentare dalla disciplina di cui all'art. 4, co. 49, e soppressione della nozione di “*effettiva origine*” del prodotto alimentare di cui all'art. 4, co. 49-*bis*).

La novella istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (**DOP**) e di indicazione geografica protetta (**IGP**) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato demandando a un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**) la disciplina di dettaglio.

La Legge, infine, apporta diverse modifiche a regole settoriali di diritto amministrativo, intervenendo, *inter alia*, sulle norme in materia di violazioni della disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari (D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297), rintracciabilità degli alimenti (D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190), impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari (D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231), controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli (L. 12 dicembre 2016, n. 238), sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima (D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4).

Nel presente approfondimento saranno analizzate le modifiche apportate dal provvedimento al codice penale e al Decreto 231, nonché le implicazioni che da tali novità derivano per i sistemi di *compliance* aziendali.

2. L'iter della riforma in materia di reati agroalimentari

L'approvazione della Legge 75/2026 fa seguito a precedenti proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate alla Camera dei deputati nel 2023, ovvero la **C. 823** del 26 gennaio 2023 e la **C. 1004** del 16 marzo 2023, entrambe contenenti “*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari*”. Questi testi racchiudevano sia disposizioni volte a modificare le norme penali in materia di incolumità e salute pubblica, contenute nel Libro II, Titoli VI “*Delitti contro l'incolumità*”, che norme dirette a modificare le disposizioni contenute nel Libro II, Titolo VIII “*Delitti contro l'economia*”. La novella in analisi, al contrario, interviene solo su queste ultime.

È utile segnalare due ulteriori differenze tra le precedenti proposte normative e la Legge da ultimo approvata. Da un lato, le proposte di legge anteriori contemplavano l'introduzione del reato di agropirateria quale fattispecie autonoma. Dall'altro, essi prevedevano, mediante l'inserimento di un nuovo art. 6-*bis* nel D.Lgs. 231, una disciplina speciale che contemplava un modello organizzativo ad hoc per il settore agro-alimentare, da adottare e attuare “*assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale*”.

Alle proposte di legge di iniziativa parlamentare appena descritte è poi seguita un'iniziativa legislativa di fonte ministeriale, promossa dal MASAF e confluita nel **DDL n. 1519**, presentato al Senato della Repubblica il 3 giugno 2025. In questo testo non veniva più riproposto il modello organizzativo “speciale” per il sistema agroalimentare, mentre permaneva il reato di agropirateria quale fattispecie autonoma, configurato come delitto volto a sanzionare la commissione di fatti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci qualora commessi “*con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate*”. Al DDL n. 1519 ha fatto seguito l'approvazione da parte della Camera, lo scorso 15 aprile, del **DDL n. 2721** e la pubblicazione in GU della Legge in esame.

Come si vedrà, nel testo da ultimo approvato:

- a) l'pagopirateria è stata configurata quale circostanza aggravante dei reati di nuova introduzione e non quale reato autonomo;
- b) **non** è stato previsto un modello organizzativo ad hoc per gli enti operanti nel settore agroalimentare ma permane il modello generale di cui al D.Lgs. 231.

3. Le fattispecie di reato

La L. 75/2026 introduce nel codice penale, al Libro II, Titolo VIII, un nuovo Capo II-*bis* rubricato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”, comprendente gli articoli da 517-*quater* a 517-*octies* c.p. Alcune delle norme ivi ricomprese erano già vigenti, altre invece sono di nuova introduzione.

4. Le modifiche al reato di cui all'art. 517-*quater* c.p.

Nel citato Capo II-*bis* confluisce il già vigente **art. 517-*quater* c.p. (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari)** che viene modificato con un inasprimento del trattamento sanzionatorio (con pena della reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro) e con un ampliamento dell'ambito di punibilità¹.

- In precedenza, ai sensi dell'art. 517-*quater* c.p. era penalmente rilevante solo le condotte di chi, al fine di trarne profitto, introduceva nel territorio dello Stato, deteneva per la vendita, poneva in vendita con offerta diretta ai consumatori o metteva comunque in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte. La riforma amplia l'area di punibilità, includendovi esplicitamente l'introduzione nello Stato in custodia temporanea o in deposito doganale, la spedizione in transito, l'esportazione e il trasporto dei prodotti.
- La tutela penale non è più limitata ai soli casi di contraffazione, ma ricomprende anche le ipotesi in cui le indicazioni o denominazioni risultino semplicemente “alterate”.

5. Le due nuove fattispecie di reato: artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.

Le **fattispecie delittuose di nuova introduzione** sono due, ovvero l'art. 517-*sexies* e l'art. 517-*septies* c.p.

- **Art. 517-*sexies* c.p. (Frode alimentare)**

La norma punisce con pena detentiva e pecuniaria (reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro) chiunque, al

¹ La norma è stata anche oggetto di una recente modifica a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21 del D.Lgs. 2 aprile 2026, n. 51 il quale ha esteso l'applicabilità dell'art. 517-*quater* c.p. ai prodotti agroalimentari “*artigianali e industriali*”.

fine di indurre in errore il compratore e trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

La punibilità è esclusa quando la condotta è di lieve entità, tenuto conto della quantità o del valore economico esiguo del prodotto o dell'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

In virtù di una duplice clausola di riserva il delitto di Frode alimentare è destinato a trovare applicazione solo in via residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.), che si analizzerà a breve, e rispetto alle ulteriori ipotesi in cui il fatto costituisca reato più grave.

La fattispecie di nuova introduzione intercetta un **ampio spettro di condotte** includendo, a differenza dell'abrogato 516 c.p. (che puniva chi "*pone in vendita*" o "*mette altrimenti in circolazione*"), anche condotte prodromiche all'immissione dei prodotti agroalimentari nel mercato.

- **Art. 517-*septies* c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci)**

La norma punisce con pena detentiva e pecuniaria (reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a euro 20.000) chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

Con riferimento al quadro normativo preesistente, l'art. 4, co. 49, della L. 350/2003 aveva espressamente esteso la punibilità *ex art.* 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) anche ai casi di commercializzazione di prodotti con l'uso di fallaci "*indicazioni*" e "*figure*" sull'origine italiana degli stessi. In considerazione dell'introduzione di una specifica norma sul commercio di alimenti con segni mendaci, la Legge esclude ora che il citato co. 49 trovi applicazione nel settore alimentare.

Per effetto della riforma in analisi è stata abrogato l'art. 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) le cui previsioni sono assorbite dall'art. 517-*sexies* c.p. Parimenti è stato abrogato l'art. 517-*bis* (Circostanza aggravante) c.p. confluito nel nuovo art. 517-*octies* c.p.

6. Pena accessoria e circostanze aggravanti per i reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.

L'art. 517-*octies* c.p., anch'esso di nuova introduzione, disciplina la pena accessoria e le circostanze aggravanti per gli **articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.**

Con riferimento alla pena accessoria (art. 517-*octies*, **comma 1**, c.p.), è previsto che, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, possa disporre la **chiusura temporanea**, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Rispetto alle circostanze aggravanti (art. 517-*octies*, **comma 2**, c.p.) è previsto l'aumento della pena (fino a un terzo) nei casi in cui

- le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
- i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;
- le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come *biologici* in assenza della relativa certificazione.

Nell'ipotesi in cui concorrano due o più delle descritte circostanze la pena è aumentata da un terzo alla metà (art. 517-*octies*, **comma 3**, c.p.).

Particolare rilevanza assume l'ulteriore aggravante relativa alla cd. "**agro-pirateria**", che, come anticipato, non è stata configurata dal legislatore come fattispecie di reato autonoma ma come ipotesi di reato aggravato. In particolare, sempre con riferimento alle pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., è previsto che le stesse siano aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi disciplinate sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati (art. 517-*octies*, **comma 4**, c.p.). L'aggravante in questione, per espressa indicazione normativa, trova applicazione fuori dai casi in cui i reati in questione siano lo scopo di un'associazione per delinquere *ex* artt. 416 e 416-*bis* c.p.

7. Pene accessorie per l'ipotesi di "agropirateria" e per il reato di cui all'art. 517-*quater* c.p.

L'art. 518.1 c.p. disciplina le pene accessorie rispetto all'ipotesi di agropirateria (cioè di Frode alimentare o di Commercio di alimenti con segni mendaci aggravati *ex art. 517-octies*, comma 4, c.p.) e per il reato di cui all'art. 517-*quater* c.p. (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari).

La condanna per agropirateria importa (per un periodo minimo di un mese e massimo di cinque anni):

- l'interdizione da una professione o da un'arte
- **e il divieto di ottenere:** (i) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; (ii) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Inoltre, se il fatto di agropirateria è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, il giudice può disporre la **chiusura temporanea**, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare gravità e al contempo ricorre il caso della recidiva specifica, il giudice può disporre:

- la **revoca di autorizzazioni**, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività
- nonché la **chiusura definitiva** dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Per il delitto di cui all'**art. 517-*quater*** c.p. è prevista l'applicazione (per la stessa durata sopra individuata) dell'interdizione da una professione o da un'arte e del divieto di ottenere provvedimenti autorizzativi, contributi e finanziamenti o altre erogazioni pubbliche per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nei casi in cui:

- i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;
- le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come *biologici* in assenza della relativa certificazione.

8. Confisca

A chiusura del sistema penale sulle fattispecie in materia agroalimentare, l'art. 518.2 c.p. prevede, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo e salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. È prevista l'applicabilità della confisca anche per equivalente.

9. Le novità in materia di Decreto 231

La L. 75/2026 impatta sul D.Lgs. 231 sia in modo diretto che indiretto.

La modifica diretta riguarda l'art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*) del D.lgs. 231, con l'**introduzione**, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, della fattispecie prevista dall'**art. 517-*octies*, quarto comma, c.p.**, ossia l'ipotesi di Frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.) o Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.) aggravati dalla realizzazione delle condotte ivi previste con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati (agropirateria).

Come già illustrato, il vecchio reato di Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (previsto dall'abrogato art. 516 c.p. e già incluso nel "catalogo" dei reati presupposto) è stato espunto dall'ordinamento e le relative condotte sono confluite nel nuovo reato di Frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.).

La modifica indiretta opera per effetto della parziale **reformulazione** del delitto di "*Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari*" (**art. 517-*quater* c.p.**) – già incluso nel "catalogo" dei reati presupposto – e del conseguente ampliamento delle condotte ivi punite, che ora: (i) ricomprendono esplicitamente l'introduzione nello Stato in custodia temporanea o in deposito doganale, la spedizione in transito, l'esportazione e il trasporto dei prodotti e; (ii) si riferiscono non solo a prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine "*contraffatta*", ma anche a prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine "*alterata*".

10. Implicazioni per le imprese

Le novità introdotte dalla L. 75/2026 presentano rilevanti implicazioni per le imprese operanti nel settore agroalimentare, sia sotto il profilo della responsabilità *ex* Decreto 231, sia con riguardo alla prevenzione dei nuovi reati nel loro complesso.

Quanto ai profili di responsabilità amministrativa degli enti, l'inclusione della fattispecie di agropirateria nel catalogo dei reati presupposto del Decreto 231 impone alle società di valutare l'adeguatezza dei propri modelli

di organizzazione, gestione e controllo con riferimento ai rischi specifici del settore agroalimentare. A ciò si aggiunge l'ampliamento delle condotte punibili ai sensi dell'art. 517-*quater* c.p., già annoverato tra i reati presupposto, che estende il perimetro di rilevanza penale anche a condotte prodromiche alla commercializzazione e alle ipotesi di alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine protetta.

Sotto un profilo più ampio, considerata la pena accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, risulta fondamentale per la continuità operativa delle imprese adottare misure di prevenzione non soltanto rispetto alle ipotesi aggravate di agropirateria, ma anche con riferimento alle fattispecie base di Frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.) e di Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.).

In tale contesto, tra i principali presidi che le imprese del settore dovrebbero considerare si segnalano:

- lo svolgimento di un **risk assessment** volto a mappare i processi aziendali esposti al rischio di commissione dei nuovi reati agroalimentari (quali, a titolo esemplificativo, i processi di approvvigionamento e produzione, l'etichettatura, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti alimentari);
- la **revisione e l'aggiornamento del Modello 231** con la previsione di protocolli specifici a presidio dei rischi connessi alla genuinità, corretta informazione al pubblico e tutela delle denominazioni;
- la revisione delle **clausole contrattuali** con fornitori e controparti, con inserimento di garanzie specifiche in materia di conformità dei prodotti;
- l'erogazione di **attività formativa** specifica al personale coinvolto nei processi sensibili.

Practice Legal Risk, Compliance & Investigations

Alessandro De Nicola

Marco Giovanni Mancino

Marco Dell'Antonia

Laura Cappiello

Vincenzo Dell'Osso

Practice Diritto Penale

Francesco Sbisà